



ORDINE dei MEDICI CHIRURGI  
ed ODONTOIATRI  
della Provincia di Ascoli Piceno

## Regolamento in materia di informazione sanitaria

Il punto di riferimento nella individuazione dell'oggetto dell'informazione sanitaria e delle relative caratteristiche deve essere quello di garantire la salute del cittadino e la sicurezza delle cure, nonché quello di riaffermare la dignità e il decoro della professione medica e odontoiatrica, spesso compromesse da messaggi pubblicitari puramente commerciali che sviliscono inevitabilmente il valore della prestazione professionale.

Qualora il messaggio venga promosso a livello nazionale gli Ordini territorialmente competenti hanno comunque il **compito di individuare i direttori sanitari** responsabili iscritti ai loro Albi allo scopo di valutarne la rispondenza alla normativa.

Inoltre si ricorda che l'art.1 - comma 536 - della legge n. 145/2018 (legge di Bilancio) attribuisce all 'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) la ulteriore competenza di vigilare sul rispetto delle disposizioni normative in materia di comunicazioni informative in ambito sanitario, senza però prevedere un disposto relativo all 'estensione di competenze in tal senso né un adeguato sistema sanzionatorio (vedi determinazione n. 11/19DCA-ARC del 4 aprile 2019). Pertanto sarà necessario attendere un ulteriore intervento legislativo e/o regolamentare per la piena operatività della normativa, ferma restando già nell' immediato la potestà degli Ordini territorialmente competenti, con i rispettivi Albi, di controllo e di esercizio disciplinare nei confronti dei propri iscritti.

La disciplina introdotta dall'art 1- commi 525 e 536 - della legge n. 145/2018 rappresenta un intervento legislativo ad integrazione del dettato di legge previgente in materia di informazione sanitaria, al fine di definirne meglio i limiti riguardanti le professioni regolamentate e di riaffermare in modo inequivoco il ruolo degli Ordini. Dunque, l'ultimo e chiarificatore intervento del legislatore stesso sul tema di cui trattasi **non comporta**, né esplicitamente né implicitamente, **l'abrogazione del precedente quadro normativo** che anzi rientra armonicamente nella disciplina normativa in oggetto.

Il presente testo **potrà essere assoggettato a modifiche ed integrazioni da parte del Consiglio** ai fini sia di aggiornamento che di completamento

### **NORMATIVA IN MATERIA DI INFORMAZIONE SANITARIA**

- Codice Deontologia Medica del 2014 con modifiche del 2016 – articoli 54, 55, 56, 57 e 69
- Legge 5 febbraio 1992, n. 175 artt. 4, 5, 8 e 9
- Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 art. 21
- Legge 4 agosto 2006, n. 248 art. 2
- Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 art. 3, comma 5, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137, art. 4
- Legge di bilancio 2019, art. 1 commi 525 e 536.

## **CODICE DEONTOLOGIA MEDICA del 2014 con modifiche del 2016**

### **Art. 54 Esercizio libero professionale. Onorari e tutela della responsabilità civile.**

Il medico, nel perseguire il decoro dell'esercizio professionale e il principio dell'intesa preventiva, commisura l'onorario alla difficoltà e alla complessità dell'opera professionale, alle competenze richieste e ai mezzi impiegati, tutelando la qualità e la sicurezza della prestazione.

Il medico comunica **preventivamente** alla persona assistita l'onorario, che non può essere subordinato ai risultati della prestazione professionale. In armonia con le previsioni normative, il medico libero professionista **provvede a idonea copertura assicurativa** per responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale. Il medico può prestare **gratuitamente** la propria opera purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o sia finalizzato a indebito accaparramento di clientela. Deve essere chiaro che la prestazione gratuita e formule equivalenti (es. visita senza impegno) risultano non consentite nel momento in cui vengono pubblicizzate.

### **Art. 55 Informazione sanitaria.**

Il medico promuove e attua un'informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulga notizie che alimentino aspettative o timori infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell'interesse generale. Il medico, nel collaborare con le istituzioni pubbliche o con i soggetti privati nell'attività di informazione sanitaria e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni

### **Art.56 Pubblicità informativa sanitaria.**

La pubblicità informativa sanitaria del medico e delle strutture sanitarie pubbliche o private, nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali e le specializzazioni, l'attività professionale, le caratteristiche del servizio offerto e l'onorario relativo alle prestazioni. La pubblicità informativa sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, rispetta nelle forme e nei contenuti i principi propri della professione medica, dovendo sempre essere veritiera, corretta e funzionale all'oggetto dell'informazione, mai equivoca, ingannevole e denigratoria. È consentita la pubblicità sanitaria comparativa delle prestazioni mediche e odontoiatriche solo in presenza di indicatori clinici misurabili, certi e condivisi dalla comunità scientifica che ne consentano confronto non ingannevole.

Il medico non diffonde notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico, in particolare se tali da alimentare attese infondate e speranze illusorie. Spetta all'Ordine professionale competente per territorio la

potestà di verificare la rispondenza della pubblicità informativa sanitaria alle regole deontologiche del presente Codice e prendere i necessari provvedimenti.

**Art. 57 Divieto di patrocinio a fini commerciali**

Il medico singolo o componente di associazioni scientifiche o professionali **non concede** patrocinio a forme di pubblicità promozionali finalizzate a favorire la commercializzazione di prodotti sanitari o di qualsivoglia altra natura.

**Art. 69 Direzione sanitaria e responsabile sanitario**

Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria nelle strutture pubbliche o private ovvero di responsabile sanitario di una struttura privata, garantisce il possesso dei titoli e il rispetto del Codice e tutela l'autonomia e la pari dignità dei professionisti all'interno della struttura in cui opera, agendo in piena autonomia nei confronti del rappresentante legale della struttura alla quale afferisce.

Inoltre, il medico deve essere in possesso dei titoli previsti dall'ordinamento per l'esercizio della professione ed essere adeguatamente supportato per le competenze relative ad entrambe le professioni di cui all'art. 1 in relazione alla presenza delle stesse nella struttura.

**Il medico comunica tempestivamente all'Ordine di appartenenza il proprio incarico nonché l'eventuale rinuncia, collaborando con quello competente per territorio nei compiti di vigilanza sulla sicurezza e la qualità di servizi erogati e sulla correttezza del materiale informativo, che deve riportare il suo nominativo.**

**Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria o responsabile di struttura non può assumere incarichi plurimi, incompatibili con le funzioni di vigilanza attiva e continuativa.**

**L. 5 FEBBRAIO 1992, N. 175 (C.D. POGGIOLINI-VOLPONI)**

*Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie. (G.U. n. 50 29 febbraio 1992)*

**Art. 4.**

1. La pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge è consentita mediante targhe o insegne apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale nonché con inserzioni sugli elenchi telefonici e sugli elenchi generali di categoria, attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione, con facoltà di indicare le specifiche attività medico-chirurgiche e le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, **purché accompagnate dalla indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei responsabili di ciascuna branca specialistica.**

2. È in ogni caso obbligatoria l'indicazione del nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria.

**Art. 5.**

5. Qualora l'annuncio pubblicitario contenga **indicazioni false sulle attività o prestazioni che la struttura è abilitata a svolgere o non contenga l'indicazione del direttore sanitario, l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività sanitaria è sospesa per un periodo da sei mesi ad un anno.**

**Art. 8.**

1. Gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare l'esercizio abusivo delle professioni medesime sono puniti con l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno.

2. Gli ordini e i collegi professionali, ove costituiti, hanno facoltà di promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi albi provinciali, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni.

**Art. 9.**

1. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il parere delle federazioni nazionali degli ordini, dei collegi professionali e delle associazioni professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è fissato, e periodicamente aggiornato, l'elenco delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti le predette arti ausiliarie.

2. Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati nel decreto di cui al comma 1, sono vietati nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie, mediante attestato del relativo organo professionale di data non anteriore ai due mesi.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita, anche in aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto costituisca più grave reato, con una ammenda pari al valore dei beni forniti, elevabile fino al doppio in caso di recidiva.

**Art. 9-bis.**

1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1 nonché le strutture sanitarie di cui all'articolo 4 possono effettuare la pubblicità nelle forme consentite dalla presente legge e nel limite di spesa del 5 per cento del reddito dichiarato per l'anno precedente.

**DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997, n. 46**

*Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.*

*(GU n.54 del 6-3-1997 - Suppl. Ordinario n. 49)*

**Art. 21. Pubblicità**

1. E' vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto del Ministro della sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.

2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la commissione prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è

integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

**LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248 (C.D. BERSANI)**

*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. (G.U. n. 186 dell'11 agosto 2006 - Supplemento Ordinario n. 183)*

Omissis

**Art. 2. Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali**

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

Omissis

*b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'Ordine;*

**TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138**

*Testo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 188 del 13 agosto 2011), coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.». (11A12346) (GU n.216 del 16-9-2011)*

Omissis

Titolo II

**LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO**

**Art. 3 Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche**

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

Omissis

*g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le*

informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono esserequivoche, ingannevoli, denigratorie.

Omissis

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137**

*Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159) (GU n.189 del 14-8-2012)*

Omissis

Art. 4 Libera concorrenza e pubblicità informativa

1. **E' ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.**

2. **La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.**

3. **La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.**

Omissis

**LEGGE 30/12/2018, N. 145**

*Legge di bilancio 2019, art. 1, commi 525-536 (G.U. 31/12/2018)*

**525.** Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente **le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.**

**536.** In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, **gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza.** Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un **direttore sanitario iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

**COSA PUO'CONTENERE E COME DEVE ESSERE**

**L'INFORMAZIONE SANITARIA**

**COSA PUO'CONTENERE**

**Titoli professionali e specializzazioni**

**Informazioni sull'attività professionale**

**Caratteristiche del servizio offerto – struttura dello studio**

**Onerario delle prestazioni**

**Nessuna notizia su avanzamenti nella ricerca e su innovazioni non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico,**

**COME DEVE ESSERE**

**Veritiera**

**Trasparente**

**Corretta**

**Funzionale all'oggetto**

**Non promozionale**

**Non suggestiva**

**Non equivoca**

**Non ingannevole**

**Non denigratoria**

**CAMPO DI APPLICAZIONE:**

Le presenti indicazioni, desunte dalle forme normative, si applicano a tutti i tipi di messaggi informativi sanitari, in qualsiasi modo veicolati; a titolo esemplificativo ma non esaustivo: inserzioni a pagamento e non su quotidiani e settimanali; volantini televisioni; siti web; social media; cartellonistica di ogni genere; targhe ed insegne professionali; si applica inoltre alle interviste fornite a stampa e televisioni o pubblicate sui social media.

**PARERI PREVENTIVI**

L'Ordine Professionale fornisce ai soli iscritti agli Albi, pareri di congruità alla normativa ed al regolamento interno di pubblicità su tutte le forme di comunicazione predette; tale parere riguarda esclusivamente quanto effettivamente presentato e non è vincolante per il richiedente; tuttavia la pubblicazione di messaggi ritenuti non congrui, può essere oggetto di valutazione disciplinare da parte del rispettivo Albo.

**Modalità di richiesta di parere preventivo:**

**Il parere preventivo deve essere effettuato su richiesta scritta**